



Registro Scritture Private n. 889



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per il servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà comunale per un periodo di 48 mesi, con decorrenza 1 gennaio 2017 - CIG n. 6834148556 – Numero gara 6543668.

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette (2017) questo giorno ventiquattro (24) del mese di gennaio, nella Residenza Municipale con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge.

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. 1816 del 19 ottobre 2016 del Funzionario P.O. Economato del Settore servizi Finanziari, veniva approvato l'impegno di spesa per provvedere all'affidamento del servizio di vigilanza sui beni di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale per 48 mesi, per il complessivo importo di € 215.923,20, imposte governative comprese;
- detta spesa di € 215.923,20 è finanziata con imputazione a vari capitoli di bilancio, con i seguenti impegni: 2017/00168, 2018/00033, 2017/00169, 2018/00034, 2017/00170, 2018/00035, 2017/00171, 2018/00036, 2017/00172, 2018/00037, 2017/00173, 2018/00038, 2017/00174, 2018/00039, 2017/00175, 2018/00040, 2017/00176, 2018/00041, 2017/00177, 2018/00042, 2017/00178, 2018/00043, 2017/00179, 2018/00044, 2017/00180, 2018/00045, 2017/00181, 2018/00046, 2017/00182, 2018/00047, 2017/00183, 2018/00048, 2017/00184, 2018/00049, 2017/00185, 2018/00050;

- con la suddetta determinazione venivano approvati gli atti necessari per procedere all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – lotto unico- con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Francesca Frattini, Funzionario P.O. Economato;

- il presente procedimento è così codificato: **CIG n. 6834148556 – Numero gara 6543668;**

- a seguito di sedute di gara mediante procedura negoziata effettuata in data 28 novembre, 5, 13 e 16 dicembre 2016, si perveniva alla aggiudicazione provvisoria a favore della VIGILAR VIGILANZA PRIVATA S.r.l., con sede in via dell'Abbazia n. 1/A – 61032 Fano (PU), sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata, come risulta dai relativi verbali;

- che ai fini dell'efficacia del contratto sono state effettuate con esito positivo le seguenti verifiche sulla documentazione presentata dalla ditta:

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

-ai sensi dell'art.83 comma 3 lett e) del D.lgs. 159/2011 e s.m.i non è necessario acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del richiamato decreto legislativo;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con determinazione n. 2425 del 27 dicembre 2016 del Funzionario P.O. Economato, si procedeva

all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, alla suddetta VIGILAR VIGILANZA PRIVATA S.r.l., con sede in via dell'Abbazia n. 1/A – 61032 Fano (PU), per l'importo di € 64.640,00 (Iva esclusa)/48 mesi, oltre eventuale 20% in più i caso di utilizzo del quinto d'obbligo;

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 27 dicembre 2016, Prot. n. 84240, all'altra ditta concorrente;

-che l'Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line, dal 27 dicembre 2016.

Tutto ciò premesso:

T R A

la dott.ssa Francesca Frattini, nata a Corinaldo (AN) il 25 giugno 1973, che interviene alla stipula in qualità di Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato-Provveditorato del Settore Servizi Finanziari del Comune di Fano, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

E

Il sig. Alessandro Giuliani nato a Fano (PU) il 9 gennaio 1969 ed ivi residente in Viale R. Mariotti n. 15/A, codice fiscale GLNLSN69A09D488L, il quale interviene alla stipula del presente atto quale Amministratore Unico della ditta VIGILAR S.r.l. con sede in Fano (PU), Via dell'Abbazia n. 1/A, come risulta dalla visura telematica del Certificato della Camera di Commercio,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

La dr.ssa Francesca Frattini in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Fano che rappresenta, cede in appalto alla ditta VIGILAR s.r.l. con sede in Fano (PU), Via dell'Abbazia n. 1/A, d'ora innanzi denominata Appaltatrice, che, in persona del suo costituito rappresentante, accetta, il servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà comunale per un periodo di 48 mesi, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, per l'importo di € **64.640,00** (euro sessantaquattromilaseicentoquaranta virgola zero centesimi), Iva esclusa, a tutte le condizioni contenute nel presente atto, nella lettera d'invito, nel Capitolato, nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

- a) Determinazione a contrattare n. 1816 del 19 ottobre 2016 del Funzionario P.O. Economato-Provveditorato;
- b) Verbali di gara;
- c) Determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 2425 del 27 dicembre 2016 del Funzionario P.O. Economato;
- d) Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 – Caratteristiche del servizio

L'appalto consiste nel servizio di vigilanza e pronto intervento sugli immobili di proprietà comunale per un periodo di 48 mesi dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Il servizio di vigilanza dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:



A) ronda con ispezioni esterne con passaggi notturni

Le ispezioni dovranno essere effettuate con guardie particolari giurate (GPG), le quali dovranno essere in costante collegamento con la centrale operativa dell'Istituto mediante radio ricetrasmittente.

Durante ciascun passaggio, la GPG dovrà svolgere le seguenti attività:

I. controllare la chiusura degli infissi e delle porte d'accesso presenti su tutto il perimetro dell'edificio;

II. rilevare, eventualmente, fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni. In tal caso la GPG dovrà:

a) allertare la centrale operativa e richiedere l'invio di un'autopattuglia con le chiavi dell'edificio;

b) effettuare un'ispezione all'interno dei locali;

c) richiedere, se necessario, rinforzi per fronteggiare situazioni di rischio od eventualmente l'intervento delle forze dell'ordine e contattare il referente di sede;

III. accertare situazioni anomale o di pericolo, quali principi di incendio, fughe di gas, acqua ed altri liquidi pericolosi. In tal caso il personale addetto al servizio di vigilanza è tenuto nel caso di attivazione dell'impianto di allarme sia per malfunzionamento, sia per incendio che intrusione, ad effettuare un pronto intervento all'interno dei locali della struttura e se necessario avvisare in caso d'incendio il Comando dei Vigili Del Fuoco e in caso di intrusione le Forze d'Ordine Pubblico.

Inoltre sarà tenuto ad escludere l'allarme in caso di malfunzionamento, dandone successiva comunicazione all'Ente, verificare la chiusura delle porte di accesso, delle finestre, spegnere le luci e ripristinare lo stato di sicurezza dei

locali, ed infine segnalare eventuali anomalie o problemi che si sono riscontrati durante il servizio.

L'Appaltatrice dovrà provvedere ad istruire l'addetto alla vigilanza, sulla attivazione e disattivazione dell'impianto e a fornire un manuale d'uso dello stesso.

Per lo svolgimento dei suddetti incarichi l'Amministrazione affida all'Appaltatrice per la durata del contratto la disponibilità di tutte le chiavi di accesso ai vari edifici, delle quali la Ditta dovrà avere la massima cura nella conservazione, impegnandosi al pagamento dei costi di sostituzione delle serrature in caso di smarrimento della chiave e dei relativi danni in caso di furto e/o atti vandalici, a seguito dello smarrimento;

IV. allontanare persone estranee, intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari o illecite.

Il personale di vigilanza è tenuto a redigere, per ogni intervento che si renderà necessario, uno specifico rapporto di servizio, qualora riscontri situazioni anomale circa la sicurezza della struttura (o dell'evento, nel caso della Fiera Mercato dell'Antiquariato o della Festa dei Fiori). Tale rapporto di servizio dovrà pervenire al referente di sede, (e per conoscenza anche all'U.O. Economato del Comune di Fano) entro le ore 9.00 del giorno successivo.

B) servizio di allarme radio o allarme telefonico con pronto intervento

Il servizio interesserà tutti gli edifici per i quali sia previsto l'impianto d'allarme antincendio ed antintrusione, come specificato all'articolo 3 del Capitolato.

L'Amministrazione fornisce tutti i "combinatori telefonici" per permettere il collegamento del segnale di allarme con la propria centrale operativa di

Vigilanza.

L'Appaltatrice dovrà provvedere a proprie spese a inserire nei "combinatori telefonici", una propria SimCard da mantenere sempre carica e funzionante per garantire l'effettività del servizio.

In caso di allarme la ditta dovrà attivare, a seconda dell'evento accertato, gli interventi atti a garantire il ripristino della sicurezza o comunque il contenimento dei danni registrati, nonché la tutela dei cittadini e della proprietà pubblica, ed in particolare dovrà:

- nelle ore diurne di servizio del personale dell'Amministrazione Comunale chiamare telefonicamente l'Ufficio interessato dall'allarme, per accertarsi che sia tutto regolare;
- nelle ore notturne allertare immediatamente l'autopattuglia di zona che dovrà intervenire entro un tempo massimo di 30 (trenta) minuti dalla segnalazione di allarme, munendosi anche delle chiavi dell'immobile in cui suona l'allarme;
- provvedere, se del caso, a rilanciare l'allarme alle autorità competenti e ai referenti di sede laddove individuati o spegnerlo e quindi rimetterlo in funzione in caso di attivazione senza pericolo effettivo (falso allarme);
- il servizio deve inoltre prevedere interventi immediati di apertura e collaborazione con le forze dell'ordine e con i VV.FF. eventualmente richiesti, con stazionamento sul luogo sino al termine delle operazioni;
- redigere un verbale dettagliato dell'intervento effettuato e dei riscontri oggettivi eseguiti sul posto, da inviare al referente di sede (e per conoscenza all'U.O. Economato del Comune di Fano) entro le ore 9.00 del giorno successivo.

C) custodia in luogo protetto delle chiavi di tutti gli immobili provvisti di

impianto di allarme e delle chiavi di accesso ad immobili non allarmati.

L'Appaltatrice, allo scopo di consentire le eventuali operazioni connesse al servizio di ronda, si impegna a custodire in luogo protetto copia delle chiavi di tutti gli immobili provvisti di impianto di allarme e copia delle chiavi di accesso agli immobili non allarmati. Le chiavi saranno consegnate dall'U.O. Economato mediante sottoscrizione di apposito verbale.

2. Per gli immobili dotati di impianti e apparecchiature di allarme e di trasmissione dati è richiesta la segnalazione degli eventuali guasti alla ditta responsabile della manutenzione e, per conoscenza all'U.O. Economato-Provveditorato.

3. L'appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

4. I servizi connessi e, in generale le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato. In ogni caso, l'appaltatrice si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, sia di carattere generale, che in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatrice,



intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il fornitore del servizio non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti della stazione appaltante.

6. L'appaltatrice s'impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli immobili di competenza del Comune di Fano nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'aggiudicatario verificare preventivamente le eventuali procedure che lo stesso dovrà adottare.

7. Tutte le GPG impiegate nell'appalto dovranno risultare alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatrice, ivi comprese eventuali sostituzioni in corso di esecuzione. Per tale ragione non è consentito in alcuna misura il subappalto dei servizi di cui al Capitolato.

Art. 4 – Fatturazione e condizioni di pagamento

L'Appaltatrice presenterà fatture mensili riepilogative delle varie sedi, riportanti, oltre al numero di CIG, il periodo di riferimento, l'impegno di spesa, la tipologia e numero dei servizi svolti, l'ubicazione dei beni oggetto degli stessi, ed il relativo prezzo unitario e complessivo per ciascuna sede di servizio.

Le fatture dovranno essere emesse unicamente in formato digitale sulla piattaforma SDI e contenere obbligatoriamente:

- Codice IPA: **UFUD0S** (per fatture intestate al Servizio Economato -Provveditorato)
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte dell'appaltatore o di un terzo soggetto delegato;
- C.I.G.;

- Numero della Determinazione Dirigenziale comunale di assunzione dell'impegno;
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di Stabilità 2015.

Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Fano - Servizio Economato - Provveditorato e i pagamenti saranno effettuati, sul conto corrente dedicato di cui più oltre, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione delle fatture sulla piattaforma SDI.

La liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno dopo l'avvenuto accertamento o non contestazione dell'esatta esecuzione del servizio svolto nel periodo di riferimento e previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 5 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatrice, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l'indicazione del **CIG n. 6834148556** -. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 6 – Cauzione definitiva

L'Appaltatrice, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 61.834,62 (euro sessantunomilaottocentotrentaquattro virgola sessantadue centesimi), mediante polizza fidejussoria n.39009/96/1468644104 della UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Fano - Anibaldi Filippo & Associati sas - emessa in data 20 gennaio 2017.

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

All'Appaltatrice è stata restituita la cauzione provvisoria di € 3.065,64 (euro tremilasessantacinque virgola sessantaquattro centesimi), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 7 – Polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dall'Appaltatrice durante l'esecuzione del servizio.

L'appaltatrice è altresì responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose o persone terze in conseguenza dei servizi oggetto del presente appalto. A tale riguardo l'Appaltatrice dovrà essere provvista, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per le attività connesse allo svolgimento del servizio con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ogni sinistro (senza

limite annuo). La copertura deve essere esente da franchigia.

La polizza, **dovrà espressamente prevedere l'attività di guardia armata e di danno da arma da fuoco**, dovrà contenere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione comunale, a qualsiasi eccezione con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di parziale o mancato pagamento dei premi assicurativi (in deroga a quanto previsto dall'art.1901 C.C.) e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti (in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C.).

Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 8 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 9 - Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto così come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del Dlgs n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.



Art. 10 - Art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta aggiudicataria dell'appalto, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento adottato dal Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 e pubblicato sul sito www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente.

Art. 11 - Art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 12 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte Convenzioni Consip.

Ai sensi e per effetto dell'art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, come convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n.135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici)

giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto anche conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a. delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art.26,co.3 della Legge 23/12/1999 n.488.

Art. 13 – Contestazioni, penalità, risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale, con le modalità che riterrà più opportune e senza alcun preavviso, si riserva di effettuare controlli allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio.

Per quanto riguarda l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto, si fa riferimento all'art. 8 del Capitolato d'appalto.

Art. 14 – Riduzione / ampliamento dei servizi

L'Amministrazione Comunale si riserva di ridurre o estendere i servizi affidati (o servizi analoghi compresa la televigilanza), ferme restando le condizioni stabilite dal contratto di appalto, fino alla misura massima del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Trattamento dati personali

Il Committente, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa l'Appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e quelli contenuti negli atti indicati al precedente articolo 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle

leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 16 – Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatrice.

Art. 17 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA.

L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Ditta VIGILAR s.r.l.- n. 02007010412;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Letto approvato e sottoscritto.

COMUNE DI FANO

dott.ssa Francesca Frattini

LA DITTA

sig. Alessandro Giuliani

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

